

COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO

(Provincia di Salerno)



STATUTO

Approvato con D.C.C. n. 47 del 10/07/1991

Modificato con D.C.C. n. 21 del 28/06/2002

Integrato con D.C.C. n. 39 del 26/09/2008

Modificato con D.C.C. n. 40 del 27/10/2009

Modificato con D.C.C. n. 16 del 20/05/2010

Modificato con D.C.C. n. 36 del 10/06/2010

Modificato con D.C.C. n. 59 del 16/11/2010

Modificato con D.C.C. n. 15 del 29/03/2011

COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO

(Provincia di Salerno)

NUOVO STATUTO

Dlgs 18-8-2000 N.267 art.6

T I T O L O I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Fini, attribuzioni

1. Il Comune di **Castel San Giorgio** è ente autonomo territoriale di governo e di amministrazione, esponente di tutti gli interessi della comunità stanziata sul suo territorio.
2. Con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, il Comune ha il potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
3. Con riferimento agli interessi di cui ha la disponibilità, in conformità ai principi individuati con legge generale della Repubblica, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e amministrative.

Art. 2 - Funzioni

1. Le funzioni, in cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici; esse attengono:
 - a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

- b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono.
 - c) alla formazione professionale. Organizza ed eroga attività formative di orientamento finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
- a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più ampia decentrazione dei servizi;
 - b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con la legge Regionale;
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
 - d) partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri enti locali, secondo la normativa regionale;
 - e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge Regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

Art. 3 - Funzioni proprie e funzioni delegate

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso provvedimento di delega, l'esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale; comunque, per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate, il delegante deve provvedere al finanziamento delle stesse.
3. I costi relativi alla attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

Art. 4 - Territorio, rappresentanza

1. Il Comune di Castel San Giorgio comprende le seguenti frazioni:

San Giorgio – Capoluogo
Casalnuovo/Taverna
Torello
Santa Croce

Aiello
Fimiani

Campomanfoli
Lanzara
Santa Maria a Favore
Castelluccio
Cortedomini
Trivio

2. ha il seguente stemma:
 - a. due campi: il superiore di azzurro, l'inferiore di rosso; il drago di verde; il cavallo d'argento, l'armatura di acciaio al naturale, la piuma sull'elmo di rosso, la spada di argento, il manto di rosso.
 - b. Il castello, visibile nella sua interezza, una sola torre centrale, sarà d'oro, sostenuto dal segmento che realizza il troncato; sarà merlato alla guelfa; ha la corona d'argento con nove merli visibili.

Art. 5 - Gonfalone

1. Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2008 è stato concesso al Comune il gonfalone così descritto: Drappo di giallo con la bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

Art. 5 bis - Cittadinanza Onoraria

1. Il Comune può concedere la Cittadinanza Onoraria a persone che si sono particolarmente distinte per riconosciuti meriti del campo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o straniere, non residenti nel Comune di Castel San Giorgio, su proposta motivata del Sindaco o di almeno cinque consiglieri assegnati.
2. L'attribuzione della Cittadinanza Onoraria deve essere deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri assegnati.

T I T O L O I I O R D I N A M E N T O

Art. 6 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale , il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 7 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione
2. L'elezione e la sua durata in carica , il numero dei consiglieri e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il regolamento fissa le modalità attraverso le quali vengono fornite al Consiglio Comunale servizi , attrezzature e risorse finanziarie , nonché strutture adeguate per il suo funzionamento.

Art. 8 - Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale, immediatamente dopo la convalida degli eletti, elegge tra i propri membri un Presidente.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga questa maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede ad una terza votazione, nella quale è sufficiente la maggioranza dei componenti del Consiglio Comunale. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, il Consiglio Comunale procede nello stesso giorno al ballottaggio tra i 2 candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio i maggiori suffragi e viene proclamato eletto quello che consegue il maggior numero di voti.
3. A parità di voti entra in ballottaggio o è eletto il più anziano di età.

Art. 9 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del consiglio:
 - a. Rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b. Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori; in sua assenza, o prima della sua elezione, la seduta è convocata e diretta dal Sindaco;
 - c. Il Presidente del Consiglio, o il Sindaco nella vacatio, è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri comunali, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - d. Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e sulle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - e. Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - f. Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
 - g. Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - h. Insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - i. Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - j. Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
2. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
3. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta un'indennità di funzione come per legge.

Art. 10 - Durata, Decadenza o Revoca del Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale dura in carica quanto il consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti, o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli, per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.

2. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio .
3. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno con le modalità previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Art. 11 - Adunanza ed Attività del Consiglio Comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale non può deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà + 1 dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora vi sia la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Nel numero fissato per la validità delle adunanze è incluso il Sindaco.

Art. 12 - Consiglieri Comunali.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri acquistano le prerogative della carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La qualità di Consigliere comunale si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità previste dalla legge.
4. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri comunali decadono dalla carica per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale con le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Gruppi Consiliari.

1. I Consiglieri comunali si organizzano in Gruppi consiliari.
2. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 14 - Commissioni Consiliari.

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, che concorrono con il Consiglio nei compiti di indirizzo politico — amministrativo e corrispondono, di massima alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio Comunale può istituire altresì commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
3. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
4. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, la dotazione economica, la durata ed il numero massimo di sedute mensili delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 15 - Sindaco.

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Rappresenta, direttamente o tramite proprio delegato, il comune nell'Assemblea dei Consorzi comunali e provinciali, nelle associazioni di cui il Comune è parte per la gestione associata di uno o più servizi e nelle società partecipate.
2. Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio Comunale giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune.
4. Entro 30 giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio, che può partecipare con singoli emendamenti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsti dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 16 - Attribuzioni del Sindaco.

1. Al Sindaco compete la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico — amministrativa del Comune.
2. Il Sindaco quale organo dell'amministrazione:

- a. Ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio direttamente o tramite proprio delegato, nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore o convenuto previa autorizzazione della Giunta;
- b. Ha la rappresentanza generale del Comune nei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate, nelle associazioni o nelle convenzioni di cui il Comune è parte.
- c. Può nominare un proprio delegato per assolvere a tali incombenze;
- d. Promuove davanti all'Autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- e. Ha la rappresentanza generale dell'Ente nei giudizi tributari e può costituirsi in giudizio innanzi le Commissioni tributarie direttamente o tramite un proprio delegato;
- f. Convoca i comizi per i referendum comunali;
- g. Esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge o dai regolamenti;
- h. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla legge;
- i. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificamente alla sua competenza;
- j. Ha la facoltà di delegare agli assessori l'adozione di atti e provvedimenti, in aggiunta a quelli che la legge o lo statuto non abbia già a loro attribuito, nonché la facoltà di conferire a consiglieri incarichi, a rilevanza interna, a trattare specifiche materie. Nel provvedimento di delega, deve essere stabilita la rilevanza interna o esterna dell'incarico attribuito;
- k. Adotta le ordinanze ordinarie;
- l. adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario, al Direttore Generale o al Responsabile dei Servizi;
- m. coordina nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa coi rispettivi responsabili gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici di altre amministrazioni operanti sul territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

- n. provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni;
- o. nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale;
- p. Vagliate le esigenze degli Uffici e dei Servizi, nei casi in cui intenda avvalersi di personale professionalmente idoneo allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e di alta specializzazione per la copertura di posti vacanti all'interno della dotazione organica, il Sindaco, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, può conferire incarichi, anche con contratti a tempo determinato e di diritto privato, a professionisti estranei al personale dell'Ente. Ricontrate le medesime esigenze e nei medesimi casi di cui sopra, può conferire incarichi di direzione di area. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e professionali, di collaborazione esterna, allorquando non può farsi ricorso alla dotazione organica;

3. Il Sindaco, inoltre:

- a. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria nei casi previsti dalla Legge;
 - b. Sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
 - c. sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza e a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;
 - d. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
 - e. emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale, qualora tali provvedimenti, presentando elementi di discrezionalità, non rientrino nelle competenze del Responsabile dell'Area di vigilanza.
4. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
5. Autorizza la costituzione in giudizio e conferisce la procura all'Avvocato titolare dell'Avvocatura Comunale, ovvero all'Avvocato convenzionato con l'Ente, per la rappresentanza processuale in materia di liti attive e passive, in sede civile ed amministrativa.
6. Può delegare ad un Consigliere alcune competenze che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto di funzioni non delegate da parte del Sindaco che ne è titolare.

Art. 17 - La Giunta Comunale.

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, della efficienza e dell'efficacia.

Art. 18 - Nomina e composizione della Giunta Comunale.

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, entrano in carica al momento dell'accettazione della nomina.
2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabiliti in base alla legge vigente nel tempo.
3. Compete al Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico - amministrative, determinare con proprio provvedimento, il numero dei componenti la Giunta Comunale, nonché nominare il Vice - Sindaco, scegliendolo tra gli Assessori ed il quorum di cittadini aventi titolo ai sensi dei successivi commi.
4. Il Sindaco comunica i nominativi dei componenti la Giunta Comunale al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla nomina.
5. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso di compatibilità, di eleggibilità e di candidabilità alla carica di consigliere comunale.
6. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica degli Assessori e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.
7. Il sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale; può sostituirli e/o distribuire diversamente le deleghe loro precedentemente assegnate.

Art. 19 - Funzionamento e Attribuzioni della Giunta .

1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dal regolamento di Giunta.
2. La Giunta adotta tutti gli atti esecutivi, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale e nelle materie assegnate dalla legge.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, che esplicitamente

la legge o il presente Statuto, attribuisce al Sindaco o ai Responsabili dei Servizi.

4. In particolare spetta alla Giunta:

- a. l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- b. la definizione degli obiettivi, priorità, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c. la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico - finanziarie da destinare al raggiungimento degli obiettivi di programma contenuti in atti generali e la loro ripartizione tra i vari settori in cui si articola la struttura comunale sulla base della dotazione organica;
- d. l'approvazione dei PEG su proposta dei Dirigenti dei rispettivi dipartimenti, assegnando le relative risorse umane;
- e. L'approvazione dei progetti e delle perizie di variante di opere pubbliche, di qualsiasi livello progettuale, sempre che esista la relativa iscrizione dell'intervento in bilancio;
- f. La deliberazione dell'assegnazione di indennità e compensi a dipendenti o a terzi con l'osservanza e i limiti stabiliti dalle leggi;
- g. Autorizzare la contrazione di mutui previsti nel bilancio;
- h. determinare per i servizi pubblici, tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato ma che tendono ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi per essi;
- i. approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
- j. deliberare in materia di liti attive e passive solo nel caso in cui, su proposta del Sindaco e/o dell'Avvocatura Comunale e/o dell'Avvocato convenzionato con l'Ente, debba essere conferito incarico legale e/o mandato ad litem a legali esterni alla costituita Avvocatura Comunale e diversi dall'Avvocato in convenzione con l'Ente, nonché in materia di transazione e rinunzie, previo riconoscimento, da parte del Consiglio, del debito fuori bilancio, qualora ne ricorrano gli estremi;
- k. le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati qualora non specificatamente disciplinati e nel rispetto dei principi stabiliti nel Regolamento stesso.

T I T O L O I I I O R G A N I B U R O C R A T I C I

Art. 20 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale collabora col Sindaco, dal quale funzionalmente dipende, e con gli assessori nel coordinamento delle strutture e delle attività amministrative.
2. E' l'organo di consulenza giuridico — amministrativa; su direttive del Sindaco e a richiesta degli assessori, in conformità alla disciplina regolamentare, adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento della razionalità, economicità, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa; dispone, in conformità alla norma regolamentare, direttamente o a mezzo di incaricati o di un apposito servizio, ispezioni amministrative finalizzate alla verifica dei risultati conseguiti dagli uffici nello svolgimento dei progetti e nell'acquisizione degli obiettivi nei tempi tecnici programmati; riferisce al Sindaco circa l'esito delle ispezioni eseguite e adotta, di intesa con il medesimo, i conseguenti provvedimenti.
3. I regolamenti definiscono la posizione del Segretario comunale nell'organizzazione amministrativa del Comune e ne specificano gli strumenti di intervento.

Art. 21 - Dirigenti e responsabili

1. Secondo i principi e i disposti contenuti nella legge e nei diversi livelli di contrattazione, il regolamento disciplina l'attività, i requisiti soggettivi e oggettivi, le procedure di scelta, preposizione e rimozione dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, in relazione alle previsioni della pianta organica.
2. Essi debbono essere professionalmente idonei all'esercizio delle funzioni di direzione; debbono possedere la professionalità specifica richiesta per la direzione della struttura amministrativa considerata ed avere attitudine alla direzione e al coordinamento, dimostrando capacità di promuovere ed incentivare l'attività dei collaboratori, di programmare sistematicamente l'attività della struttura alla quale sono preposti oltre alla capacità progettuale e di promozione del lavoro di gruppo, coinvolgendo tutti gli operatori nella realizzazione dei progetti e dell'attività; sensibilità nel corrispondere alla domanda sociale.
3. Sono responsabili dei risultati positivi e negativi conseguiti dalle strutture che dirigono; possono essere convocati e sentiti dal Consiglio e dalle commissioni consiliari in ordine a specifici fatti amministrativi rientranti nella loro competenza.

4. La nomina e la preposizione agli uffici presuppone l'effettivo accertamento dei requisiti indicati.
5. Nello svolgimento della loro specifica attività, dipendono direttamente dal Sindaco e dall'assessore preposto al ramo; sono coordinati amministrativamente, nei limiti e per i fini previsti dalla legge, dal Segretario comunale.

T I T O L O I V G L I I N C A R I C H I

Art. 22

1. Il regolamento disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi, il trattamento economico e la durata degli incarichi. Nello svolgimento delle loro specifiche attività gli incaricati esterni all'amministrazione risponderanno del loro operato verso il Sindaco e l'assessore preposto al ramo.

Art. 23 - Servizi pubblici

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
2. I fini istituzionali sono conseguiti mediante l'attività degli uffici comunali; i servizi, di ogni tipo, sono prodotti e erogati, in base a valutazioni di convenienza economico - operativa e sociale effettuate dal Consiglio comunale, da organismi comunali, da consorzi, da società in partecipazione, da soggetti privati.
3. Il Consiglio delibera circa le modalità di produzione e erogazione dei servizi; individua il soggetto che deve effettuarli; delibera il provvedimento con cui si conferisce al soggetto prescelto la produzione e la erogazione del servizio.
4. Il Consiglio delibera la costituzione dei soggetti pubblici sopra indicati e le forme di partecipazione in alcuni di essi.
5. Ogni sei mesi, il Sindaco invia una relazione al Consiglio sulla attività degli enti ai quali partecipa, sulla situazione dei servizi pubblici in relazione alla specifica domanda sociale.

Art. 24 - Aziende speciali e istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio su proposta della Giunta, preferibilmente tra i residenti nel comune.
2. Essi debbono possedere, all'atto della nomina i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per i pubblici dipendenti e la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.

3. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e individua forme e modalità di gestione dei servizi.

Art. 25 - Il personale

1. Il personale del Comune, in base ai principi e criteri desumibili dalla legge e dai diversi livelli di contrattazione, è organizzato per qualifiche funzionali, al cui interno si individuano aree e profili professionali.
2. Esso è organizzato in base ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, responsabilizzazione, mobilità, professionalità, sindacalizzazione.
3. I criteri che debbono seguirsi nell'organizzazione funzionale del personale comunale sono configurati nella contrattazione, coordinazione, mobilità operativa, qualificazione, degerarchia, competenza. Il metodo di lavoro da privilegiarsi è quello del lavoro di gruppo, improntato alla interdisciplinarietà e alla partecipazione.
4. In base ai principi e criteri enunciati, il regolamento determina l'organizzazione del personale.

Art. 26 - Gli uffici comunali

1. L'organizzazione strutturale del Comune è del tipo funzionale, per modularsi sulla attività che concretamente deve essere svolta.
2. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.
3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi. A tal fine, il regolamento prevede e disciplina il coordinamento infrastrutturale, operato dal Sindaco, mediante la attivazione di gruppi assessoriali , costituiti dagli assessori preposti ad attività correlate; di conferenze periodiche interdisciplinari di dirigenti.
4. Ove mai i servizi non possono essere organizzati per obiettivi e progetti generali, l'Amministrazione vi provvederà con singoli atti.
5. Nel caso in cui la Regione si "avvale" degli uffici e del personale comunali per l'esercizio delle sue funzioni amministrative, deve essere determinato il costo del servizio, che deve essere integralmente a carico della Regione.
6. Il regolamento disciplina la struttura organizzativa degli uffici.

Art. 27 - Il procedimento

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza e economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna; debbono essere improntati alla massima pubblicità.
2. Il gruppo di lavoro, incaricato dello svolgimento del progetto, preliminarmente determinerà, nell'ambito dei principi e secondo la disciplina regolarmente, il procedimento che in concreto dovrà essere seguito, rendendolo pubblico, assicurando, in tal modo, l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Art. 28 - Il controllo

1. Il regolamento determina le modalità di svolgimento del controllo economico e di gestione.
2. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.
3. Un apposito servizio comunale dovrà essere attivato per lo svolgimento di tale controllo.

Art. 29 - Revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità e una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti.

T I T O L O V
F O R M E A S S O C I A T I V E E
D I C O O P E R A Z I O N E
I N T E R S O G G E T T I V A

Art. 30 - Principi generali

1. Il Comune dell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti degli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.
2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinate, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

Art. 31 - Il consorzio

1. Il consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statuarie previste per le aziende speciali.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione nonché, attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 32 - Accordi di programma

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si presentano ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

Art. 33 - Convenzioni

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri Comuni o con la Provincia, o con altri soggetti pubblici.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

T I T O L O V I

P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E

Art. 34 - Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito di proprio territorio.

Art. 35 - Consultazione

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum disciplinati all'art.38, sia per il tramite degli organismi partecipativi previsti dagli artt. 36 e 37, nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare.
2. A tal fine, il Consiglio, le commissioni consiliari e la giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestono una particolare qualificazione e rappresentatività.
3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 36 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.
2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non nsulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all'attenzione del Consiglio comunale.

3. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse nonché dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali sui sono rivolte entro trenta giorni.

Art. 37 - Organismi di partecipazione

1. Sono istituite le conferenze cittadine di settore al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento della amministrazione comunale.
2. Le conferenze cittadine di settore sono istituite in numero non superiore a quello degli assessori e comunque non più di una per ciascun settore amministrativo facente capo ad uno specifico assessorato.
3. Il Consiglio comunale, su proposta della giunta, nomina i membri delle conferenze cittadine di settore. I membri delle conferenze sono scelti tra i cittadini che si distinguono per ciascun settore d'interesse, per la loro forma di impegno sul territorio comunale, per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati. La conferenza può essere integrata da nuovi membri qualora se ne ravvisi l'opportunità.
4. Le conferenze cittadine di settore sono convocate dall'assessore competente almeno ogni sei mesi e sono chiamate ad esprimere pareri e a formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore dell'amministrazione comunale.

Art. 38 - Organismi decentrati di partecipazione

1. Il Comune favorisce la istituzione di comitati di quartiere o di frazione, quali organismi di partecipazione su base decentrata volti a valorizzare le specifiche istanze presenti sul territorio comunale e ad integrarle con gli indirizzi politici comunali.
2. I comitati di quartiere o di frazione quali organismi spontanei di aggregazione dei cittadini residenti sono riconosciuti nella loro veste esponentiale delle istanze locali dal Consiglio comunale, che ne verifica preliminarmente la natura democratica e la rappresentatività.
3. I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune vengono consultati regolarmente dagli organi comunali per gli aspetti concernenti il rispettivo territorio nonché vengono interpellati per la formulazione di pareri e proposte in occasione della approvazione del bilancio comunale.

4. I comitati di quartiere o di frazione riconosciuti dal Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte agli organi comunali secondo quanto previsto dall'art. , inoltre possono proporre referendum consultivi o propositivi su questioni concernenti il territorio del quartiere o della frazione raccogliendo un numero di firme pari al 5% degli elettori del Comune.

Art. 39- Referendum

1. I 2/3 dei consiglieri comunali o un decimo degli elettori del Comune possono richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, referendum consultivo o propositivo.
2. Le richieste di iniziativa popolare vanno presentate al Segretario del Comune, che provvede alla verifica della regolarità delle firme raccolte.
3. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 41 del 29-10-90, la quale fissa le modalità, i termini e le date di indizione dei referendum.

Art. 40 - Partecipazione al procedimento amministrativo.

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo alla adozione di atti che indicano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

Art. 41 - Diritto di accesso e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dalla specifico regolamento comunale.

Art. 42—Difensore civico

1. La figura del Difensore Civico Comunale è soppressa.
2. Le funzioni del Difensore Civico Comunale possono essere attribuite, mediante apposita convezione, da approvarsi con atto consiliare, al Difensore Civico della Provincia.

3. Il Difensore Civico Provinciale assume la denominazione di “Difensore Civico Territoriale” ed è competente a garantire l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 43

1. L'Unione Italiano Ciechi ha la rappresentanza e la tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi ai sensi della L. 1047/47 e del D.P.R. 919178.
2. Nell'ambito di tali prerogative l'Unione Italiana Ciechi:
 - a. partecipa con propria rappresentanza alle Consulte per invalidi ed handicappati o ad organismi similari, laddove, essi esistano;
 - b. esprime parere, su richiesta dell'Ente Locale, sulle proposte di deliberazioni e nei procedimenti amministrativi mirati all'emanazione di atti riguardanti la generalità dei ciechi;
 - c. esprime pareri nei procedimenti per l'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive dei ciechi;
 - d. presenta istanze, petizioni e proposte per la tutela degli interessati collettivi dei ciechi;
 - e. esercita tutte le altre facoltà previste dalla L. 142/90 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni, dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle altre norme tempo per tempo vigenti.

Art. 44 - Assetto del territorio e tutela del patrimonio ambientale

1. Il Comune di Castel San Giorgio attua politica di assetto del territorio e di pianificazione urbanistica, garantendo un armonico sviluppo in uno alla conversione delle condizioni ambientali.
2. Il Comune di Castel San Giorgio salvaguarda le caratteristiche ambientali proprie del territorio:
 - a. concorrendo alla costituzione di parchi naturali e riserve;
 - b. adottando misure adeguate per la difesa del suolo e del sottosuolo;
 - c. adottando i provvedimenti necessari ad eliminare e prevenire la cause di inquinamento atmosferico e delle sorgenti;
 - d. adottare tutte le misure necessarie alla lotta alla criminalità organizzata.

3. Il Comune di Castel San Giorgio riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Riconosce inoltre che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini e quindi la gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del d. Lgs.vo n. 267/2000.

Art. 45- Diritti delle Associazioni

1. Il Comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associate e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali attraverso:
 - a. la messa a disposizione e l'organizzazione di strutture logistiche e di personale a tempo pieno e part-time;
 - b. la previsione di un adeguato capitolo di spesa nel bilancio;
 - c. l'istituzione di consulte di settore.
2. Il Consiglio comunale, entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto, con apposito Regolamento, determina le modalità attraverso cui le Associazioni e le Organizzazioni iscritte ai relativi Albi, nonché le Associazioni Sindacali o Professionali che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi comunali, in particolare, per quanto riguarda:
 - a. la disponibilità di sedi ed uffici negli stabili di proprietà del Comune;
 - b. l'utilizzazione di sale per Convegni, Congressi e Incontri;
 - c. l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.
3. Il Regolamento disciplina l'accesso di Movimenti o Comitati di cittadini ai servizi di cui alla lettera "a".

Art. 46

1. Tutti i pareri, le proposte, le raccomandazioni, ed i rilievi emessi dalle Consulte, debbono essere trasmessi al Sindaco per il successivo inoltro agli Organi dell'Amministrazione competenti, i quali hanno l'obbligo di comunicare alle Consulte le determinazioni conseguentemente adottate.

2. I pareri, le proposte, le raccomandazioni ed i rilievi emessi da ciascuna Consulta, nonché le determinazioni dell'Amministrazione comunale conseguenti debbono essere comunicati, a cura del Comune, alle Associazioni iscritte all'Albo delle singole Consulte.

Art. 47 - La Consulta dell' Ambiente

1. La Consulta dell' Ambiente è un Organo Consultivo, di partecipazione e di controllo, espressione delle Associazioni ecologiche, ambientaliste e della protezione civile che ha lo scopo di suggerire programmi di intervento tesi a rendere attivo il rapporto tra conoscenza ed uso dei beni ambientali, tra sviluppo ed integrità dell' ecosistema.

Art. 48 - Commissione per la Pari Opportunità

1. Il Comune, allo scopo di favorire l'effettiva attuazione dei principi di eguaglianza e di parità tra i generi, in conformità ai principi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, istituisce la "Commissione Pari Opportunità del Comune di Castel San Giorgio". La Commissione, avente funzione propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta, è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 49 - Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, istituisce il "Consiglio Comunale dei Ragazzi".
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva e propositiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, politiche giovanili, assistenza ai giovani e agli anziani.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 50

1. Nel quadro della piena valorizzazione delle libere e spontanee norme associative tra i giovani e anziani, i Comuni promuovono ai sensi dell'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la partecipazione dei giovani e degli anziani all'Amministrazione locale anche attraverso la revisione di forme di consultazione della popolazione giovanile. Le Associazioni predette nel territorio comunale concorrono, secondo quanto stabilito dagli Statuti degli Enti locali, alla formazione di organismo rappresentativi a carattere permanente, anche a dimensione sovracomunale o provinciale, che esprimono

pareri e formulano proposte alle Amministrazioni comunali nelle materie definite dai regolamenti.

2. Le Amministrazioni Comunali e Provinciali garantiscono alle Associazioni Giovanili anche se a carattere temporaneo, l'accesso ai servizi del Comune e della Provincia, ed assicurano la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'Ente Locale competente, di intesa con organi scolastici interessati.

Art. 51 - Funzione Normativa

1. Il Comune, nelle materie nelle quali ha competenza, ha potestà normativa secondaria.
2. I piani e programmi generali e settoriali, i regolamenti e le ordinanze generali sono predisposti dalla giunta _di propria iniziativa o su mandato del Consiglio che, in tal caso, ne definisce l'oggetto, ne delinea i principi e criteri direttivi e ne stabilisce il termine di presentazione e deliberati dal Consiglio.
3. I Regolamenti di organizzazione e di funzionamento del Consiglio della Giunta sono predisposti e deliberati dall'Organo al quale si riferiscono.
4. Di intesa con la Regione, tutti gli altri atti programmatici e formativi del Comune sono integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione; degli stessi viene data immediata e ampia informazione, con ogni mezzo, alla comunità comunale; essi possono, senza limite, in ogni tempo, consultarli, e a proprie spese, ottenere copia.
5. Il Regolamento disciplina la progettazione, l'esame e la deliberazione, la informazione degli atti di indirizzo, la programmazione e normativi, nonché la partecipazione dei soggetti interessati alla progettazione degli atti programmatici.

Art. 52

1. L'Amministrazione, in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta dalla Lega Italiana per la Lotta ai tumori (Ente di Diritto Pubblico -Legge n° 70 del 20-3-75) e dall'Associazione Italiana ricerca sul cancro, è facoltata alla concessione di contributi annuali finalizzati alla promozione di iniziative di sensibilizzazione, educazione sanitaria e prevenzione della popolazione.

Art. 53

2. Le modalità, le condizioni e l'entità dei contributi da corrispondere ad Associazioni Culturali, sportive ricreative, nonché a manifestazioni religiose folcloristiche saranno disciplinate dalla Commissione Consiliare

Permanente, e avrà cura, all'inizio di ogni anno, di comunicare alla Giunta Municipale il programma predisposto.

T I T O L O V I I

N O R M E T R A N S I T O R I E E F I N A L I

Art. 54

1. Il Comune di Castel San Giorgio adotta o adegua i propri regolamenti in conformità alle disposizioni del presente statuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso o delle sue variazioni
2. Decorso tale periodo le norme regolamentari in contrasto con il presente statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.
3. Il presente statuto sarà pubblicato sul BURC della regione Campania ,affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

Approvato con D.C.C. n. 47 del 10/07/1991

Modificato con D.C.C. n. 21 del 28/06/2002

Integrato con D.C.C. n. 39 del 26/09/2008

Modificato con D.C.C. n. 40 del 27/10/2009

Modificato con D.C.C. n. 16 del 20/05/2010

Modificato con D.C.C. n. 36 del 10/06/2010

Modificato con D.C.C. n. 59 del 16/11/2010

Modificato con D.C.C. n. 15 del 29/03/2011

